

Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Modifica del 18 ottobre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2002¹ sul design è modificata come segue:

Art. 13 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri

Su domanda, l'Istituto rilascia l'attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.

Art. 17 cpv. 2 lett. c e d, 3 e 4

² L'emolumento di registrazione si compone:

- c. *abrogata*
- d. *abrogata*

³ *Abrogato*

⁴ Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagato l'emolumento per la pubblicazione.

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare l'emolumento per la pubblicazione.

² Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l'articolo 26 della legge sul design e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l'Istituto può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.

¹ RS 232.121

Art. 20 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione
Prima della scadenza del periodo di protezione, l'Istituto può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

Art. 22 cpv. 2

² I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.

Art. 23 cpv. 5

Abrogato

Art. 24 cpv. 4

⁴ Su domanda, l'Istituto restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, le raffigurazioni e gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine di conservazione.

Art. 26 cpv. 3, art. 32 cpv. 2 e 3, art. 33

Abrogati

Art. 43a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 ottobre 2006

Nel caso di una richiesta concernente la consultazione degli atti, l'Istituto continua a separare d'ufficio fino al 30 giugno 2007 i documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d'affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz